DIRITTO SOCIETARIO ■ Dai professionisti arrivano le condizioni da rispettare sullo spostamento

Esercizi con termini flessibili

Servono ragioni oggettive e concordanti comunicate all'assemblea da parte degli amministratori

L'introduzione dell'Ires e, in particolare, delle nuove norme sul consolidato nazionale e sul consolidato mondiale, in contemporanea con i primi passi della riforma del diritto societario sono l'occasione per fare il punto della situazione anche su questioni di diritto tradizionale, per verificarle alla luce del nuovo ordinamento.

Un esempio di notevole interesse è rappresentato dalla pronuncia che la commissione societaria del Consiglio notarile di Milano ha emanato in tema di decisioni di spostamento degli esercizi sociali, una questione in passato mai sufficientemente definita e che ha dato luogo a numerose perplessità operative e interpretative.

I possibili casi. Sono assai varie le ipotesi che possono verificarsi nella pratica professionale:

a) decisione di spostamento all'indietro assunta a esercizio scaduto (il 1º febbraio 2004 si anticipa la chiusura dell'esercizio dal termine prefissato del 31 dicembre 2003 al 30 novembre 2003);

b) decisione di spostamento in avanti (ma comunque nel passato) assunta a esercizio scaduto (il 1º febbraio 2004 si posticipa la chiusura dell'esercizio dal termine prefissato del 31 gennaio 2004 al 31 dicembre 2003);

c) decisione di spostamento in avanti (ma nel futuro) assunta a esercizio scaduto (il 1º febbraio 2004 si posticipa la chiusura dell'esercizio dal termine prefissato del 31 dicembre 2003 al 28 febbraio 2004);

d) decisione di spostamento all'indietro assunta a esercizio non ancora scaduto (il 1º febbraio 2004 si anticipa al 31 dicembre 2003 la chiusura dell'esercizio fissata per il 30 giugno 2004);

e) decisione di spostamento in avanti (ma nel futuro) assunta a esercizio non ancora scaduto (il 1º febbraio 2004 si posticipa al 31 luglio 2004 la chiusura dell'esercizio fissata per il 30 giugno 2004);

f) decisione di spostamento in avanti (ma nel passato) assunta a esercizio non ancora scaduto (il 1º febbraio 2004 si posticipa al 31 gennaio 2004 la chiusura dell'esercizio fissata per il 31 giugno 2004).

Il consolidato nazionale e mondiale. Le ragioni che possono validamente sospingere a questo tipo di deliberazioni risiedono, assai spesso, nella disciplina fiscale. Ad esempio, con l'introduzione dell'Ires e della nuova disciplina sul consolidato nazionale va osservato che (articolo 119 Tuir):

❶ la relativa opzione è consentita solo in caso di «identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società controllante»;

❷ l'opzione per la tassazione di gruppo deve essere effettuata e comunicata all'amministrazione finanziaria «entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa».

Allora è evidente che la delibera finalizzata all'identità di chiusura degli esercizi, (ad esempio anticipando al 31 dicembre trascorso la chiusura di un esercizio precedentemente fissata al 30 giugno), assunta con l'intento di fare luogo alla determinazione, col nuovo sistema del consolidato nazionale, dell'intero reddito di gruppo di tale primo esercizio, può legittimamente intervenire nei primi mesi dello stesso.

Considerazioni sostanzialmente identiche vanno poi ripetute con riferimento alla possibilità, ammessa sempre dalle nuove disposizioni Ires, di fare luogo al cosiddetto "consolidato mondiale", con tassazione unica anche per le società estere del gruppo.

Operazioni di fusione. Sempre a titolo di esempio, un discorso similare va ripetuto per la deliberazione finalizzata a uniformare al 31 dicembre la data di chiusura dell'esercizio della società incorporante (che in ipotesi chiude al 30 giugno) e della società incorporata (che in ipotesi chiude al 31 dicembre), allo scopo di consentire la massima retroattività fiscale ed evitare la redazione di un ulteriore bilancio dell'incorporata.

Tra l'altro, questa delibera è addirittura necessariamente da assumersi dopo il 31 dicembre, in tutti i casi in cui l'intento alla fusione (e l'acquisto del capitale sociale dell'incorporata da parte dell'incorporante) maturi in data successiva al 31 dicembre.

La soluzione. Secondo la commissione milanese tutte le ipotesi sopra elencate appaiono percorribili a patto che non si influisca sul termine di un esercizio quando il risultato del medesimo sarebbe acquisito e che ricorrano obiettive e legittime motivazioni al fine di comprovare l'assenza di finalità elusive di disposizioni di legge e cioè a un inaccettabile intento di modificare il risultato dell'esercizio. In particolare occorre dunque che le decisioni di spostamento di data:

a) siano fondate su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea a cura degli organi di amministrazione e di controllo: in particolare, occorre escludere, per dichiarazione di tali organi, secondo i dati disponibili al momento della deliberazione, che la modifica procuri l'effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati economici;

b) rispettino il principio secondo cui gli esercizi sociali hanno durata massima annuale, salvo il caso in cui la durata ecceda l'anno di un periodo talmente limitato da non consentire la redazione di un bilancio infrannuale significativo;

c) siano assunte in epoca che consenta l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge.

ANGELO BUSANI

Le indicazioni

■ **La situazione.** Per una pluralità di ragioni, spesso di natura fiscale come nel caso dell'introduzione dell'Ires o di altro genere, come il debutto del bilancio consolidato «mondiale», può essere ritenuto necessario nella vita della società procedere a uno slittamento dei termini di esercizio. Un altro caso può essere quello dell'operazione di fusione nella quale far coincidere le diverse date di chiusura per "strappare" il massimo vantaggio fiscale. Lo spostamento ammesso può essere sia in avanti che indietro

■ **Il problema.** Deve essere considerata la necessità o meno di un'esplicita previsione statutaria che autorizzi lo slittamento. Bisogna poi considerare anche le condizioni, per esempio i soggetti che possono prendere la decisione e la natura delle decisioni che la giustificano, che dovranno essere rispettate dalla delibera assembleare sullo spostamento

■ **La soluzione.** Il Consiglio notarile di Milano con una massima precisa innanzitutto la legittimità dello spostamento dei termini di esercizio. Chiarisce poi che non è necessario che la fattispecie debba essere esplicitamente prevista dallo statuto. Infine specifica le tre condizioni da rispettare. La delibera deve essere fondata su ragioni oggettive e concordi, comunicate all'assemblea da parte degli amministratori; deve poi rispettare il principio che prevede una durata massima annuale degli esercizi; deve essere assunta in un momento che consenta l'approvazione del bilancio

Boom di partecipanti alla presentazione delle indicazioni dei notai di Milano

Capitale minimo sotto la lente

MILANO ■ Per il diritto societario è il tempo dei chiarimenti. Ma soprattutto delle indicazioni operative. E che di suggerimenti per risolvere i casi più spinosi ci sia bisogno è testimoniato dall'affluenza che ieri pomeriggio ha accompagnato la presentazione delle massime preparate dalla commissione del Consiglio notarile di Milano. Trenta casi concreti e trenta soluzioni fornite da una fonte autorevole credibile. L'incontro e i lavori della commissione sono stati affiancati dalla riflessione della Scuola di notariato della Lombardia sul cui sito (www.scuoladinotariatodellalombardia.org) è disponibile il testo delle indicazioni stesse, pubblicato anche sul Sole-24 Ore di ieri. Gli orientamenti dei notai milanesi sono stati presentati a più di mille professionisti da una "pattuglia" di componenti della commissione società e segnatamente da Pier Gaetano Marchetti, Luigi Miserocchi, Mario Notari, Giuseppe Rescio e Filippo Zabban.

Tra le indicazioni fornite, oltre a quelle analizzate ieri sul Sole-24 Ore e al denso capitolo delle operazioni straordinarie che verrà esaminato in seguito, merita di essere segnalata quella sulle clausole compromissorie. Il Consiglio notarile milanese segnala cioè la decadenza già a partire dal 1° gennaio scorso di quelle clausole che non hanno recepito le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 5 del 2003, relativo alla parte processuale della riforma. Decisiva in questo senso la nomina degli arbitri che, secondo la nuova disciplina, deve essere fatta da un organo esterno alla società. Quando invece sia stato ancora stabilito che la nomina venga effettuata da un organismo interno alla società, come di frequente avveniva, allora la previsione è da considerare nulla. Una conseguenza dell'assetto dato dal legislatore alla disciplina della fase transitoria che, per il decreto n. 5, non prevede la sopravvivenza delle vecchie regole fino al 30 settembre 2004.

Pier Gaetano Marchetti *(Imagoeconomica)*

Un'altra osservazione di rilievo è stata poi dedicata al capitale minimo delle Spa, fissato dalla riforma in 120.000 euro. Le disposizioni stabilite in tema di adeguamento prevedono che il vecchio capitale al di sotto del nuovo limite non deve essere aumentato fino allo scadere naturale previsto per la vita della società. Tutto chiaro dunque? Sì e no. Perché per i notai milanesi un innalzamento della misura minima del capitale è comunque necessaria quando in sede di adattamento dello statuto, la Spa venga a essere modificata anche nei termini di durata. In altre parole, quando l'operazione di adeguamento statutaria effettuata nel corso del 2004 vada a incidere anche sulla durata della società stessa, allora si rende necessario anche il ritocco all'entità minima del capitale sociale. Drastiche le conseguenze in caso contrario, visto che a essere trasgredita sarebbe una disposizione inderogabile si arriverebbe allo scioglimento della società stessa.

N.T.

■ INTERVENTO

Pirateria, il provider non fa il guardiano

DI GIULIANO URBANI *

C'è un equivoco di fondo in alcuni commenti alle disposizioni antipirateria contenute nel decreto legge approvato il 12 marzo, tanto più grave in quanto non fondato sulla lettera della norma. Equivoco, tuttavia, che continua ad alimentare alcune polemiche sul provvedimento.

Si insiste nell'affermare che il Governo abbia voluto coinvolgere direttamente i provider, accanto ai fornitori di servizi, nel compito di monitoraggio e di segnalazione attiva dei presunti abusi, pena l'adozione di sanzioni a loro carico.

Tale asserzione non corrisponde in alcun modo a verità. Non vi è, difatti, alcun passo nel testo che preveda qualcosa del genere. La disposizione che si occupa dei fornitori di connettività e di servizi stabilisce per loro esclusivamente l'obbligo di comunicare le informazioni in proprio possesso e l'obbligo di impedire l'accesso o rimuovere i contenuti, ma sempre che vi sia una specifica richiesta dell'Autorità giudiziaria, e inoltre nel pieno rispetto di tutte le norme sulla privacy. I provider non hanno, quindi, nessun autonomo obbligo di controllo o vigilanza su ciò che passa in Rete e, perciò, non ricade su di loro, come invece lamenta l'Aiip, neppure la necessità di dotarsi dei cosiddetti sniffer per monitorare tutto il traffico telematico.

È vero che i fornitori hanno l'obbligo di informare le autorità competenti della presenza di contenuti potenzialmente illeciti di cui siano venuti a conoscenza. Ma ciò solo se essi pervengano a tale conoscenza al di là e al di fuori di un'attività diretta allo scopo di ottenerla.

Che i provider non siano stati affatto trasformati, d'imperio, in «cani da guardia» di Internet è comprovato dalla presenza nella norma di un'esplicita clausola che fa salve le disposizioni relative alle loro responsabilità stabilite nel decreto 70/03 di attuazione della direttiva sull'e-commerce, e in particolare l'articolo 17 che sancisce l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza.

Altro profilo importante: si chiede di chiarire che la «diffusione al pubblico» sanzionata dalla norma non configura una sorta di responsabilità oggettiva, per cui i provider si troverebbero a rispondere «in quanto tali» della condotta illecita, per il solo fatto di essere coloro che forniscono le «autostrade» che veicolano i contenuti telematici a rischio. Ora, è evidente che non vi è necessità di alcun chiarimento in proposito. Infatti, la previsione in questione non si sottrae ai principi generali in materia, in particolare quanto alla necessità, per essere assoggettati a sanzione, che il fatto sia stato commesso con coscienza e volontà. Pertanto, non prevedendo a carico dei provider alcun obbligo di attivarsi per ricercare le eventuali violazioni commesse a mezzo dei servizi da essi forniti, non si vede come questi possano considerarsi responsabili di fatti dei quali non siano neanche venuti a conoscenza. Il decreto, quindi, non ha assolutamente introdotto un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

In conclusione, una lettura più pacata e meditata del testo rivela facilmente che non c'è alcun elemento di rottura del sistema.

Infine, sia consentita un'osservazione di carattere più generale. Il decreto si pone l'obiettivo di tutelare concretamente un diritto garantito dalla Costituzione: il diritto d'autore, inteso come diritto economico e morale all'utilizzo dell'opera dell'ingegno. L'efficace protezione di tali aspetti è essenziale al perseguimento dello sviluppo e della diffusione della cultura, come garantito dall'articolo 9 della Carta costituzionale, e ciò sia nell'interesse di chi lavora per dare vita a nuove opere, sia nell'interesse generale della collettività, che di tali opere fruisce.

Questa iniziativa, quindi, non solo non ha lo scopo di ostacolare la diffusione di contenuti su Internet, ma al contrario, getta le basi legali di una diffusione regolamentata delle opere cinematografiche online.

Mettere alcuni precisi "paletti", distinguere ciò che è lecito da ciò che non lo è, serve a garantire il corretto utilizzo delle risorse tecnologiche, e quindi a favorirne lo sviluppo.

** Ministro per i Beni e le attività culturali*

E il popolo della Rete difende il «peer-to-peer»

MILANO ■ Il popolo di Internet si sta rivoltando contro il decreto Urbani. Dal 9 marzo, sul sito «http://no-urbani.plugs.it.», una petizione telematica per bloccare il decreto ha ricevuto finora oltre 24mila firme, di cui oltre diecimila nell'ultima settimana. Ma l'opposizione al decreto legge n. 72, entrato in vigore il 24 marzo (e che dovrà essere convertito entro il 22 maggio) ha visto un progressivo crescendo di prese di posizione contrarie. Per prime le associazioni degli Internet provider italiani, come Aiip e Assoprovider, che si oppongono al principio secondo cui i provider dovrebbero trasformarsi in «poliziotti di rete» per contrastare una pirateria minuta con il controllo di milioni di utenti online. Poi anche l'associazione Puntoit (che raccoglie soggetti piccoli e grandi della net-economy, da Telecom Italia a decine di operatori minori) che sul suo sito (www.puntoit.org) ormai conduce una guerra aperta al provvedimento, a colpi di analisi della sua inammissibilità in sede europea (il decreto Urbani — secondo gli esperti di Puntoit — diverge dai principi della direttiva sulla tutela della proprietà intellettuale appena approvata a Strasburgo) e il conseguente rischio ravvicinato di una sua sonora bocciatura in sede europea.

Non solo: sia il ministro dell'Innovazione, Lucio Stanca, sia quello delle Comunicazioni, Maurizio Gasparri, hanno preso le distanze dall'iniziativa di Urbani dichiarandosi favorevoli l'uno alla non criminalizzazione delle reti «peer-to-peer» (i circuiti Internet in cui gli utenti si scambiano contenuti multimediali, che fanno la fortuna della larga banda in Italia) e l'altro all'apertura di un «tavolo di confronto» con gli operatori e i soggetti di rete. La questione è quindi tutta aperta.

G.CA.

Il Dpr approvato ieri scioglie i dubbi sull'invio

Ricezione «d'obbligo» con l'e-mail certificata

Lo schema di decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri ha ad oggetto la cosiddetta posta elettronica certificata, cioè un sistema di posta elettronica mediante il quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici al destinatario.

Il problema che si vuole risolvere è quello della prova dell'avvenuta trasmissione e soprattutto dell'avvenuta ricezione del messaggio di posta elettronica e degli allegati. Non si tratta né di validità della trasmissione elettronica né di validità della posta elettronica (comunque valida e rilevante) sotto il profilo giuridico.

Il problema è noto a chiunque utilizzi la posta elettronica: non c'è la certezza dell'avvenuta trasmissione e soprattutto dell'avvenuta ricezione dell'e-mail, a meno che non ci sia la volontà del destinatario di confermare l'avvenuta ricezione. La volontà degli attori in questo senso può essere stata previamente formalizzata in un contratto-quadro (come nel caso dell'Edi). Possono inoltre essere utilizzati alcuni programmi informatici di posta che espressamente prevedono la possibilità di invio di un messaggio di conferma.

Ma il problema si pone in tutti quei casi in cui il destinatario non vuole o non ha interesse a confermare l'avvenuta ricezione. Lo schema di Dpr risolve parzialmente questo problema, subordinando comunque alla volontà degli attori la scelta di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata.

Il sistema delineato prevede l'utilizzo dei servizi forniti da un gestore del servizio di posta certificata, normalmente soggetto terzo rispetto al mittente e al destinatario.

Il mittente spedisce il messaggio al gestore il quale lo trasmette al destinatario. Il gestore di posta elettronica utilizzato dal mittente fornisce al mittente la ricevuta che fa prova dell'avvenuta spedizione. Il gestore di posta elettronica utilizzato dal destinatario fornisce, invece, al mittente la ricevuta dell'avvenuta consegna all'indirizzo elettronico del destinatario.

L'articolo 14, 1° comma del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico in materia di documentazione amministrativa, oggi vigente, è modificato dallo schema di Dpr. La nuova formulazione prevede che il documento informatico si intende inviato se trasmesso e si intende consegnato se disponibile all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario.

Per "disponibilità" all'indirizzo elettronico si intende l'accessibilità del messaggio e del documento informatico e non invece l'avvenuta lettura del documento stesso. Da qui potrà configurarsi un obbligo di controllare periodicamente la propria casella di posta elettronica certificata. Naturalmente il destinatario potrà dare prova dell'indisponibilità del servizio in caso di guasti o malfunzionamenti.

Il documento è consegnato se è «disponibile» nella casella Internet

Per indirizzo elettronico "dichiarato" si intende, secondo lo schema di Dpr, l'indirizzo elettronico dichiarato dal soggetto ai fini di ciascun procedimento amministrativo o di ciascun rapporto privatistico. Quindi, in ogni relazione giuridica occorrerà dichiarare l'indirizzo di posta elettronica certificata, se il soggetto se ne vuole avvalere. Qui è la differenza con la tradizionale raccomandata, la quale può essere ricevuta benché non ci sia stato un atto volontario di dichiarazione, avendo domicilio o sede legale.

Lo schema di Dpr consente di certificare il momento della consegna e la ricevuta spedita dal gestore al mittente può contenere anche copia dell'intero documento consegnato.

GIUSELLA FINOCCHIARO

EDILIZIA ■ La portata della denuncia di inizio attività ridimensionata dalle decisioni dei Tar

La Dia tradisce la certezza del diritto

A rischio la perentorietà del termine di trenta giorni concesso ai Comuni per controlli e verifiche

È possibile che disposizioni concepite per semplificare l'attività amministrativa rischino di risultare scarsamente idonee a conseguire tale obiettivo, una volta messe alla prova della concreta applicazione e del relativo controllo giurisdizionale.

Si pensi al caso della denuncia di inizio attività (Dia) per opere edilizie: sembrava affermarsi una prassi giurisprudenziale orientata a vedere nei 30 giorni dalla presentazione un termine perentorio per l'esercizio dei poteri comunali di verifica e controllo sui presupposti per l'utilizzo della Dia, quando sono apparse decisioni che, viceversa, negano la perentorietà di tale termine.

I contrasti interpretativi tra organi giudicanti sono connaturati al sistema. È però indubbio che per gli operatori del settore immobiliare e per i semplici cittadini è ben diverso utilizzare la Dia sapendo che allo scadere del termine il loro diritto a costruire è "perfetto", fermi restando i poteri sanzionatori dell'amministrazione in caso di abusi, oppure ricorrervi nella consapevolezza che il Comune, pur dopo la scadenza del termine, potrebbe ritornare sui propri passi.

Ma procediamo per ordine. Secondo l'articolo 23.1 del Dpr 380/01 (Testo unico dell'edilizia), «Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia...». L'articolo 23.6 stabilisce poi che «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento...».

Numerose decisioni dei Tar hanno affermato la natura perentoria del termine (precedentemente fissato in 20 giorni): tra le più recenti, Tar Piemonte, sezione I, 19 novembre 2003, n. 1608, e 5 marzo 2003, n. 344, Tar Marche, 4 febbraio 2003, n. 35, e in sede cautelare l'ordinanza del Tar Lombardia-Milano, sezione II, 28 gennaio 2004, n. 255. Si ricorda poi l'ordinanza del Consiglio di Stato 3234/2003, che richiama il «doveroso potere di controllo/vigilanza da esercitarsi nel termine di legge».

Alcune sentenze, peraltro, sottolineano l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici tra privati e pubblica amministrazione sottesa alla perentorietà del termine.

Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa a questo riguardo non è ancora giunta a un punto fermo (si veda a parte).

ANTONIO BELVEDERE
MARCO GELMETTI

Permesso e denuncia

I titoli che abilitano all'attività edilizia

■ **Due titoli.** Il Dpr 380/01 (Testo unico), in vigore dal 1° gennaio 2003, ha previsto due titoli abilitativi per l'edilizia:
— il permesso di costruire, che ha sostituito la concessione edilizia;
— la denuncia di inizio attività (Dia)

■ **Permesso di costruire.** Previsto dagli articoli 10 e seguenti del Dpr 380/01, occorre per gli interventi: di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia con aumento di unità immobiliari, modifiche di volume, sagome, prospetti o superfici; oppure, solo per gli immobili nei centri storici, per gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso

■ **Denuncia inizio attività.** Secondo l'articolo 22, sono soggetti alla Dia gli interventi per i quali non sono richiesti né il permesso di costruire né altri titoli abilitativi

■ **Regioni.** Con legge regionale devono essere indicati i mutamenti dell'uso degli immobili, che sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività

Di recente si è manifestato un indirizzo giurisprudenziale in materia di Dia, che muove dal presupposto secondo il quale il decorso del termine di 30 giorni senza l'adozione di un provvedimento inibitorio del Comune darebbe luogo alla formazione di un assenso tacito, e quindi di un provvedimento implicito: talché l'amministrazione, una volta scaduto il termine, potrebbe eventualmente annullare d'ufficio il "silenzio-assenso", e le opere eseguite resterebbero prive di titolo, con tutte le conseguenze giuridiche.

Questa tesi emerge dalla sentenza del Tar Veneto, sezione II, 10 settembre 2003, n. 4722, e in modo meno esplicito, ma limitatamente al regime precedentemente in vigore, in quella del Consiglio di Stato, sezione V, 29 gennaio 2004, n. 308.

I giudici veneziani, in particolare, attraverso articolate argomentazioni sono giunti a equiparare il silenzio del Comune sulla Dia alla vecchia autorizzazione edilizia tacita. Il Comune disporrebbe pertanto del potere di verificare i presupposti della Dia anche dopo lo scadere del trentesimo giorno dalla sua presentazione e di annullare, se del caso, il "silenzio-assenso". Secondo questo punto di vista il legislatore avrebbe, dunque, inteso far tornare in vita l'autorizzazione edilizia, sebbene solo nella sua forma tacita. In questa ipotesi, un'innovazione normativa accolta come misura di «liberalizzazione», fondata sulla responsabilizzazione di cittadini e tecnici, risulterebbe ridimensionata nella sua portata: in ultima analisi, infatti, ci si troverebbe di fronte a un singolare regime autorizzatorio, e di conseguenza a poco più di una mera modifica lessicale, e non sostanziale.

Peraltro, come nota il Tar Veneto nella decisione ricordata, gli articoli 38 e 39 del Testo unico dell'edilizia prevedono espressamente la possibilità di annullare d'ufficio la Dia, proprio come se alla sua presentazione conseguisse la formazione di un titolo abilitativo implicito. A dire il vero, il Testo unico richiama espressamente solo gli interventi previsti dall'articolo 22.3, ovvero quelli che possono essere realizzati mediante la "super-dia", in alternativa al permesso di costruire, e potrebbe anche ritenersi che il potere di annullamento riguardi solo tali ipotesi, in una sorta di simmetria tra permesso di costruire e super-dia.

Tuttavia, anche a prescindere da ulteriori approfondimenti, sembra di poter concludere che il quadro illustrato, al di là della buone intenzioni del legislatore, fornisca ben poche certezze al cittadino che intende avvalersi della Dia per eseguire opere edilizie. E se la semplificazione non si coniuga con la certezza del diritto, il suo stesso obiettivo, che altro non può essere che quello di agevolare il cittadino, è destinato a rimanere frustrato.

AN.B.
M.GE.

Dal sindaco può arrivare lo stop al silenzio-assenso